



COMUNICATO UFFICIALE n. 192
Stagione Sportiva 2014/2015

Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 167/A della F.I.G.C., del 3 Marzo 2015, inerente la modifica dell'art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico e la modifica dell'art. 40, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Felice Belloli

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 167A

Il Presidente Federale

- vista la richiesta di modifica all'art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico pervenuta dal Presidente del Settore;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 24 ottobre 2014;
- ritenuto che tale modifica vada coordinata con la modifica dell'art. 40, comma 2, delle NOIF;

d e l i b e r a

di modificare l'art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico e l'art. 40, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della FIGC, secondo il testo allegato sub A) e sub B) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Sub A)

REGOLAMENTO SETTORE TECNICO

Art. 36 Sospensione Volontaria

1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività.
La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente **o di calciatore** nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, **nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore.**
2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore.
3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione.
4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici la richiedano.
5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.

... omissis...

Sub B)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FIGC

Art. 40

Limitazione del tesseramento calciatori

1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore.
2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali **dirigenti o** calciatori solo per la società per la quale prestano attività di **tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori per qualsiasi società**. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.

... *omissis*...